



**REGIONE TOSCANA**

**Consiglio Regionale**

**Firenze 9 febbraio 2012**

**Al Presidente del Consiglio Regionale**

**Proposta di Risoluzione**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Considerato quanto segue:

1. Il raggiungimento di una effettiva democrazia paritaria è requisito fondante di una società moderna e avanzata;
2. Il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica è, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto regionale, tra le finalità prioritarie che la Regione Toscana persegue, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici;
3. La Costituzione italiana, all'articolo 117, settimo comma, stabilisce che "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive";
4. La questione della parità effettiva tra uomini e donne nell'accesso alla rappresentanza elettiva è aspetto centrale della democrazia paritaria, e si pone come uno dei temi fondamentali delle democrazie moderne;
5. La normativa internazionale e comunitaria è caratterizzata dalla previsione della necessità di strumenti sempre più incisivi per assicurare un'effettiva parità fra donne e uomini nelle cariche elettive. In tale contesto devono essere richiamati:
  - a) l'art. 3 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, cui è stata data esecuzione con la legge 14 marzo 1985, n. 132;
  - b) l'art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (c.d. Carta di Nizza), secondo cui il principio della parità tra donne e uomini non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;
  - c) l'art. 2 del Trattato 7 febbraio 1992 (Trattato sull'Unione europea);

d) la decisione 19 giugno 2000, n. 2000/407/CE (Decisione della Commissione riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti), in cui si afferma che *«La parità tra uomini e donne è essenziale per la dignità umana e per la democrazia e costituisce un principio fondamentale della legge comunitaria, delle costituzioni e delle leggi degli Stati membri e delle convenzioni internazionali ed europee»*;

e) la raccomandazione 2 dicembre 1996, n. 96/694/CE (Raccomandazione del Consiglio riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale), che invita gli Stati membri a *«sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione»*, per realizzare l'obiettivo della *«partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale»*;

f) la raccomandazione Rec (2003)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici, adottata il 12 marzo 2003, la quale, fra l'altro, invita gli Stati membri ad adottare *«riforme legislative intese a stabilire soglie di parità per le candidature alle elezioni locali, regionali, nazionali e sopranazionali»*, e precisa, al paragrafo 3, che *«l'obiettivo non dovrebbe essere solamente che almeno il 40% dei seggi siano riservati a ciascuno dei rappresentanti dei due sessi, ma piuttosto che almeno il 40% delle donne ed il 40% degli uomini vengano eletti»*;

6. La Corte Costituzionale, nelle sentenze 422/95, 49/2003 e 4/2010 relative a giudizi di legittimità costituzionale di norme elettorali regionali, si è pronunciata nel senso che le disposizioni costituzionali si pongono l'obiettivo del riequilibrio tra i generi; in particolare, nella sentenza 49/2003, la Corte ha richiamato il fatto che le disposizioni costituzionali *“stabiliscono come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendoli specificamente alla legislazione elettorale”*, aggiungendo che la Corte stessa *“ha riconosciuto nella sentenza [n. 422 del 1995](#) che la finalità di conseguire una parità effettiva fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva è positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale. Si tratta, invero, di una finalità – che trova larghi riconoscimenti e realizzazioni in molti ordinamenti democratici, e anche negli indirizzi espressi dagli organi dell'Unione europea – collegata alla constatazione, storicamente incontrovertibile, di uno squilibrio di fatto tuttora esistente nella presenza dei due sessi nelle assemblee rappresentative, a sfavore delle donne. Squilibrio riconducibile sia al permanere degli effetti storici del periodo nel quale alle donne erano negati o limitati i diritti politici, sia al permanere, tuttora, di ben noti ostacoli di ordine economico, sociale e di costume suscettibili di impedirne una effettiva partecipazione all'organizzazione politica del Paese. Un aspetto, se non decisivo, certo assai influente del fenomeno è costituito dai comportamenti di fatto prevalenti nell'ambito dei partiti e dei gruppi politici che operano per organizzare la partecipazione politica dei cittadini, anche e principalmente attraverso la selezione e la indicazione dei candidati per le cariche elettive. Così che, già in passato, la Corte ha espresso una valutazione positiva di misure – tendenti ad assicurare l'effettiva presenza paritaria delle donne (...) nelle cariche rappresentative – liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature”* (sentenza [n. 422 del 1995](#)), *sul modello di iniziative diffuse in altri paesi europei”*;
7. In Italia, e purtroppo anche in Toscana, si è ancora molto lontani dal realizzare una reale parità tra i generi nelle cariche elettive (e non solo), come dimostrano, tra l'altro, i dati della ricerca della Fondazione Anci-Ricerca *“Le donne e la rappresentanza. Una lettura di genere nelle amministrazioni comunali (al luglio 2010)”* e la pubblicazione della

Commissione Pari Opportunità della Regione Toscana “*Donne e politica , una questione di numeri (al giugno 2009)*” ;

8. Nella IX legislatura regionale sono state elette solo 9 donne su 55 consiglieri, pari al 17%;
9. Sono agli atti di questa legislatura regionale alcuni progetti di riforma elettorale e in più occasioni nel dibattito politico è emersa l'esigenza di questa riforma; il Consiglio Regionale della Toscana sarà pertanto chiamato a discutere di un nuovo sistema elettorale, e in questo contesto il principio della democrazia paritaria potrà trovare concreta attuazione;
10. Già alcune legislazioni regionali, come quella della Regione Campania, hanno introdotto meccanismi tesi a favorire l'effettiva parità nella rappresentanza tra gli eletti, mediante il sistema di voto con “*doppia preferenza*”, che consiste nella facoltà data all'elettore di esprimere una doppia preferenza a condizione di scegliere, nella stessa lista, candidati di genere diverso; la legge della Regione Campania ha superato positivamente il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 4/2010);
11. Recenti studi hanno evidenziato come anche nei sistemi elettorali uninominali si possono trovare soluzioni che possono ottimizzare in termini di riequilibrio la rappresentanza delle donne;
12. In particolare, nella letteratura sui sistemi elettorali tesi a raggiungere una democrazia paritaria sono emersi sistemi innovativi basati su collegi cosiddetti “*binominali*”, dove cioè ciascun partito presenta nel collegio una doppia candidatura uomo/donna, con o senza preferenza “*interna*”, che può portare all'elezione di uno dei due o anche di entrambi. In questi sistemi, e soprattutto nelle versioni che consentono l'elezione di entrambi i due candidati, non vi è dubbio che il principio della democrazia paritaria sarebbe effettivamente realizzato;
13. Le diverse opzioni richiamate non sono uniche e ve ne possono essere ulteriori, indipendentemente che si parli di sistemi plurinominali con o senza preferenze o sistemi uninominali anche a doppio turno;
14. In altre realtà europee l'introduzione di ulteriori misure antidiscriminatorie, che si possono definire *soft*, in ambiti diversi da quello del sistema elettorale in senso stretto ma facenti parte della legislazione elettorale, potrebbero indubbiamente contribuire a ridurre il *gender gap* in politica. In particolare, si tratta di: incentivi elettorali ai partiti politici che eleggono un maggior numero di donne o disincentivi nel caso in cui il risultato sia inferiore ad una determinata percentuale di donne elette; norme a garanzia della *par condicio* di genere nell'accesso ai mezzi di informazione con un adeguato sistema sanzionatorio; norme per la trasparenza e la legalità nell'accesso alle candidature laddove si effettuino le primarie;
15. Considerato che queste misure possono essere efficaci solo in presenza di sistemi elettorali che introducano meccanismi reali di riequilibrio tra i generi nella rappresentanza elettiva;
16. Considerato che anche la Conferenza dei Consigli Regionali ha deciso di dedicare una specifica sessione alla necessità di introdurre sistemi elettorali regionali che rispondano ai principi della democrazia paritaria;

17. Preso atto che, promosso dalla Conferenza dei Consigli Regionali, il 17 e 18 novembre si è svolto a Roma il Forum delle Elette dei Consigli Regionali che ha approvato un documento relativo all'evoluzione della rappresentanza di genere nelle istituzioni, dando specifici indirizzi politici per l'elaborazione di nuove normative di riforma dei sistemi elettorali regionali, atto che si allega alla presente risoluzione;

### **AUSPICA**

che la Regione Toscana si ponga come istituzione di riferimento, anche a livello nazionale, per la realizzazione di una effettiva democrazia paritaria e faccia propri gli indirizzi politici contenuti nel documento approvato a Roma del Forum delle Elette nei Consigli Regionali allegato alla presente risoluzione;

### **ESPRIME**

la volontà di elaborare una proposta di riforma elettorale che, rispondendo all'esigenza di restituire maggiore protagonismo agli elettori nella scelta dei rappresentanti, superi anche la macroscopica disparità di rappresentanza di genere nel Consiglio Regionale della Toscana, introducendo meccanismi legislativi di riequilibrio: A) in caso di opzione per la reintroduzione delle preferenze all'interno di un sistema elettorale plurinomiale, operando decisamente in favore della "*doppia preferenza*" sul modello della Regione Campania; B) in caso di opzione per il sistema uninominale, operando in favore della presentazione, all'interno del medesimo schieramento, di un numero pressoché paritario di candidature di donne e di uomini, ovvero, meglio, in favore del così detto meccanismo "*binominale*," che prevede la doppia candidatura uomo/donna per ogni schieramento in ogni collegio; C) nel caso di lista bloccata entrambi i sessi devono essere rappresentati al 50% prevedendo l'alternanza di genere nella composizione della lista; D) introducendo comunque misure antidiscriminatorie nella legislazione elettorale, in grado di incentivare la riduzione del *gender gap*.

Daniela Lastri

Bini Caterina

Chincarini Maria Luisa

Fuscagni Stefania

Gazzarri Marta

Matergi Lucia

Pugnalini Rosanna

Sgherri Monica

Staccioli Marina